SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 gennaio 2007.

Scioglimento del Consiglio della Comunità montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, in Ceva, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che nel consiglio della comunità montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, con sede in Ceva (Cuneo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa di una mozione di sfiducia presentata nei confroni del presidente e della giunta, approvata con delibera n. 44 del 4 dicembre 2006, da trentuno consiglieri assegnati al consiglio comunitario;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cui fa espresso rinvio l'art. 28 dello statuto della comunita montana, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste le leggi regionali n. 16 del 2 luglio 1999 e n. 19 del 22 luglio 2003;

Vista la reazione è allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, con sede in Ceva (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mauro Lubatti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 25 gennaio 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della Comunità montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, con sede in Ceva (Cuneo), composto da sessanta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della presentazione da parte di ventiquattro consiglieri, in data 6 novembre 2006, in una mozione di sfiducia nei confronti del presidente e della giunta dell'ente.

L'aprovazione della mozione di sfiducia, deliberata da trentuno consiglieri nella seduta del 4 dicembre 2006, ha determinato, in virtù del rinvio operato dall'art. 28 dello statuto della Comunità montana all'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la fattispecie di scioglimento del consiglio comunitario.

Il prefetto di Cuneo, ai sensi dell'art. 141, comma 8 del suddetto decreto legislativo, ha proposto lo scioglimento del consiglio della Comunità montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana disponendone, nel contempo, con provvedimeto n. 37355.13.12 area II del 20 dicembre 2006, adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospenzione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

L'approvazione della mozione di fiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali della comunità montana che, a norma della legislazione vigente, determina la cessione della carica del presidente e della giunta e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della Comunita montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana con sede in Ceva (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Mauro Lubatti.

Roma, 19 gennaio 2007

Il capo dipartimento
per gli affari interni e territoriali
TROIANI

07A00918

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2006.

Trasferimento di un credito di € 41.061,60 dalla gestione liquidatoria Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999, ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036, con il quale l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) è stato soppresso con effetto al 31 dicembre 1973;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, convertito, con legge 15 febbraio 1975, n. 7, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora IGED - provvede alla liquidazione dell'I.S.E.S. a far data 1º giugno 1975;

Visto l'art. 14 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972, con il quale dal momento della devoluzione di tutti gli immobili di proprietà dell'I.S.E.S., gli istituti autonomi provinciali per le case popolari (IACP) subentrano nella loro titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale è ostacolata dall'esistenza di un credito in contestazione pari a € 41.061,60 tuttora da riscuotere nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Foggia, relativo al prefinanziamento dei programmi edilizi;

Considerato che lo IACP della provincia di Foggia a tutt'oggi, nonostante i continui solleciti non ha provveduto a versare quanto dovuto e, benchè siano tuttora in corso le procedure per il recupero del credito, non se ne prevede la realizzazione in tempi brevi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di € 41.061,60 dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF);

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 41.061,60, nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Foggia per prefinanziamenti programmi edilizi è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto nazionale per l'edilizia sociale all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00901

DECRETO 22 dicembre 2006.

Trasferimento di un credito di € 334.268,28 dalla gestione liquidatoria Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999, ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036 con il quale l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) è stato soppresso con effetto al 31 dicembre 1973;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, convertito con legge 15 febbraio 1975, n. 7 in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora IGED - provvede alla liquidazione dell'I.S.E.S. a far data 1° giugno 1975;

Visto l'art. 14 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 con il quale dal momento della devoluzione di tutti gli immobili di proprietà dell'I.S.E.S., gli istituti autonomi provinciali per le case popolari (IACP) subentrano nella loro titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale è ostacolata dall'esistenza di un credito in contestazione pari a € 334.268,28 riguardante un contenzioso, tuttora pendente, relativo all'importo ancora da riscuotere nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Catanzaro, per prefinanziamenti dei programmi edilizi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di € 334.268,28 dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF);

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 334.268,28, nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Catanzaro per prefinanziamenti programmi edilizi è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto nazionale per l'edilizia sociale all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00900

DECRETO 18 gennaio 2007.

Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 e 1° luglio 2006/2013, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2007 e scadenza 1° luglio 2007.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12807 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.882.970.000,00;

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° luglio 2006/1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di euro 8.000.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° gennaio 2007 e scadenza 1° luglio 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° gennaio 2007, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2007, è accertato nella misura del:

2,00% per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo 1T0003219711), cedola n. 11;

1,98% per i CCT 1° luglio 2006/1° luglio 20l3 (codice titolo 1T0004l0l447), cedola n. 2.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 416.059.400,00 così ripartiti:

euro 257.659.400,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo 0003219711);

euro 158.400.000,00 per i CCT 1º luglio 2006/ 1º luglio 2013 (codice titolo 0004101447),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.3.7) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2007

Il direttore: CANNATA

07A01096

DECRETO 18 gennaio 2007.

Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2000/1º luglio 2007, 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 e 1º gennaio 2002/1º luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º gennaio 2007 e scadenza 1º luglio 2007.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 475791/CI-10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2000/1º luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 12649/CI- 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2001/1º luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI-10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di euro 384.514.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»); i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º gennaio 2007 e scadenza 1º luglio 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1º gennaio 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro citati nelle premesse, relativamente alle semestralità di scadenza 1º luglio 2007, è accertato nella misura del:

2,00% per i CCT 1º gennaio 2000/1º luglio 2007 (codice titolo 1T0001415402), cedola n 15;

2,00% per i CCT 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 (codice titolo 1T0003222087), cedola n. 13;

2,00% per i CCT 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 (codice titolo 1T0003399059), cedola n. 11.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi euro 25.990.000,00 così ripartiti:

euro 10.271.060,00 per i CCT 1º gennaio 2000/ 1º luglio 2007 (codice titolo 1T0001415402);

euro 8.028.660,00 per i CCT 1º gennaio 2001/ 1º luglio 2008 (codice titolo 1T0003222087);

euro 7.690.280,00 per i CCT 1º gennaio 2002/ 1º luglio 2009 (codice titolo 1T0003399059),

e faranno carico ad apposito capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2007

Il direttore: CANNATA

07A01097

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2007.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Viggianello.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001, e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002 del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 24 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 29 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 7 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2005, del 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005, del 21 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2005, del 22 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2005, del 25 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 19 agosto 2005, del 26 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2005, del 27 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2005, del 10 febbraio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera dell'Assessore alle attività produttive del comune di Viggianello, in provincia di Potenza, protocollo n. 1407 del 7 marzo 2006, con la quale, nel trasmettere una relazione geomorfologica e ambientale della provincia di Potenza, a firma di un tecnico abilitato, nonché i dati climatici del comune di Viggianello dal 1° gennaio 2000 al 24 gennaio 2006 forniti dall'ALSIA - Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura di Matera, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Viggianello medesimo alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. ENEA/UDA/Sisten/2006/60711 del 17 ottobre 2006 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Viggianello e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Viggianello vanno attribuiti 2101 gradi-giorno con la modifica della zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Viggianello, in provincia di Potenza, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
Pz	E	2102	500	Viggianello

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00871

DECRETO 22 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Allen Ileana, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONE E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ileana Sanchez Allen, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento dei titoli di laurea in educazione - specializzazione chimica rilasciata dell'istituto superiore pedagogico Henrique Josè Varona dell'Avana e del titolo di scuola secondaria superiore denominato Bachiller rilasciato dall'istituto Antonio Quiterio Habana dell'Avana (Cuba), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a), b), c), d),* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui agli articoli 12 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 115 e 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, idoneo e attinente all'esercizio delle attivita di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che la richiedente è titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Palermo, n. H293360, con scadenza il 4 agosto 2007.

Sentito il conforme parere della CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ileana Sanchez Allen, nata il 19 ottobre 1964 all'Avana (Cuba), cittadina cubana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A01010

DECRETO 24 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Retuerto Cardenas Jorge Gaston, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Retuerto Cardenas Jorge Gaston, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria denominato «Certificado Oficial de Studios», rilasciato dal «Ministero de Education del Perù», per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, con l'applicazione di misura compensativa (consistente nel superamento di una prova attitudinale di carattere teorico-pratico) in quanto il titolo di studio posseduto contempla una sola annualità di chimica, due di scienze naturali ed uno di biologia, mentre l'art. 2, comma 3, lettera *c)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, richiede il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria in materia attinente l'attività e la circolare ministeriale (applicativa) 3428/C del 1997 ritiene soddisfatto il requisito con lo studio di almeno due annualità di chimica;

Tenuto altresì conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato dalla Questura di Milano il 18 gennaio 2006;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA - Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Retuerto Cardenas Jorge Gaston, nato a Lima (Perù), il 9 maggio 1979, cittadino peruviano, è

riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, previo il superamento della misura compensativa, di cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio di Milano provvede ad istituire una apposita commissione costituita:

dal Presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata;

da un rappresentante della regione Lombardia;

da un rappresentante dell'osservatorio delle imprese di pulizia;

da un rappresentante dell' ASL locale;

da un imprenditore in rappresentanza della categoria.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

a) tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scala del PH;

b) utilizzazione dei prodotti (prodotti di ripristino, prodotti di mantenimento, prodotti disinfettanti);

e) stoccaggio dei prodotti per la pulizia;

d) pulizia dei pavimenti (identificazione dei diversi tipi di rivestimento e tecniche per il loro trattamento);

e) trattamento della moquette e parquet;

f) pulizia dei mobili (identificazione delle diverse tipologie di superfici e metodi per la loro pulizia);

g) organizzazione della pulizia di un ufficio:

h) organizzazione della pulizia di un bagno;

i) attrezzature per scopare ed attrezzature per il lavaggio;

j) tipologie di macchine per le pulizie (aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzola);

k) tipologie di attrezzi per le pulizie (carrelli multiuso, kit pulizia vetro, panni, ecc.);

l) sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e norme successive), con specifico riferimento alle attività di pulizia.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

07A01011

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 novembre 2006.

Modifiche al decreto ministeriale 1º luglio 2004, concernente «Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

Visto, in particolare, l'art. 1 della sopra citata legge che istituisce presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 2004, recante «Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2004, n. 185;

Considerato che sono stati rilevati alcuni errori materiali compiuti in fase di stesura del testo del sopra citato decreto ministeriale e che pertanto si rende necessario procedere ad una modifica testuale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro della salute 1º luglio 2004, recante «Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie», è così di seguito modificato:

a) nelle premesse, le parole «Visto il decreto-legge 18 maggio 2004», sono sostituite dalle seguenti: «Visto il decreto-legge 29 marzo 2004»;

b) all'art. 6 le parole «stanziati con legge 19 maggio 2004, n. 81, per un importo di 32 milioni e 650 mila euro per l'anno 2004, 25 milioni e 450 mila euro per l'anno 2005 e 31 milioni e 900 mila per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti «stanziati con legge 26 maggio 2004, n. 138 per un importo di 32 milioni e 650 mila euro per l'anno 2004, 25 milioni e 450 mila euro per l'anno 2005 e 31 milioni e 900 mila euro a decorrere dall'anno 2006».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 8

07A00990

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cymbal 20».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2006 dall'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cymbal 20 uguale al prodotto di riferimento denominato Ditioman registrato al n. 8760 con D.D. in data 25 settembre 1995 dell'impresa Agrim S.r.l., con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Ditioman dell'impresa Agrim S.r.l., non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Cymbal 20 è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Cimoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.a., con sede in P.zza G. Salvemini, 7 - Padova è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato Cymbal 20 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera:

Schirm GmbH, Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229; D-23568 Luebeck, Germania.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13491.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CYMBAL 20

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata e Tabacco contro la Peronospora
tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro gr. 20
- Coformulanti q.b. a gr. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Piazza G. Salvemini, 7 - 35131 Padova

stabilimento di produzione : Schirm GMBH, Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229; D- 23568 Luebeck, Germania
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Kg. 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20 Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: derivato dell'urea: Sintomi : durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia : sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida in formulazione polvere bagnabile, ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora con una persistenza d'azione, di circa 5-7 giorni a seconda della stagione.
Vite : contro la Peronospora alla dose di gr. 100 - 125 per q. le acqua trattando da quando si verificano le condizioni per le infezioni e proseguendo fino alla fine della fioritura. Quindi dall'allegagione impiegare gr. 60 - 75 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati a metà della dose comunemente impiegata.
Carciofo - Patata - Pomodoro - Tabacco : contro la Peronospora a gr. 100 - 125 per q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infezione e proseguendo secondo l'andamento climatico.
Nel caso di infestazione in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. Si può ridurre la dose a gr. 50 - 65 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore a 600 gr/ettaro.
COMPATIBILITA' : non compatibile con prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ : quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto della vite, pomodoro, patata e tabacco; giorni 21 per il carciofo.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CYMBAL 20

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata e Tabacco contro la Peronospora
tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro gr. 20
- Coformulanti q.b. a gr. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Piazza G. Salvemini, 7 - 35131 Padova

stabilimento di produzione : Schirm GMBH, Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229; D- 23568 Luebeck, Germania
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Kg. 0,1 Partita n.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

07A01000

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Derek FL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 settembre 2006 dall'impresa Industria Quimica De Portoguesa Espanola SL intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Derek FL uguale al prodotto di riferimento denominato Best FL registrato al n. 6284 con D.D. in data 14 marzo 1985 dell'impresa Scam S.p.a. con sede in Modena;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Best FL dell'impresa Scam S.p.a.; non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Derek FL è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Propanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa Industria Quimica De Portoguesa Espanola SL con sede in Paseo La Castellana, 23 Ira planta - 28046 Madrid (Spagna), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato Derek FL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere:

Inquiport S.A. - Caracas (Venezuela);

Agrology Papaeconomou S.A. - Thessaloniki (Grecia) e prodotto presso lo stabilimento dell'impresa: - Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13524.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DEREK FL

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DEL RISO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- PROPANIL puro g 35,0 (= 375 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INDUSTRIA QUIMICA DE PORTOGUESA ESPANOLA SL
Paseo La Castellana, 23 1ra planta – 28046 Madrid (Spagna)

Stabilimento di produzione:
Inquiport S.A. – Caracas (Venezuela)
Chemia S.P.A. - 44040 S. Agostino (FE)
Agrology Papaeconomou S.A. – Thessaloniki (Grecia)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto : litri 1-5-10-20 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO DEREK FL è un erbicida selettivo di post-emergenza del riso che agisce prevalentemente per contatto e, più limitatamente per assorbimento fogliare e radicale. E' particolarmente efficace contro i Giavoni (*Echinocloa crus-galli* e specie affini) e nei confronti di numerose specie di Ciperacee e Alismatacee provenienti da seme. L'attività migliore si esplica su infestanti nei primi stadi di sviluppo ed in fase di attiva crescita. DEREK FL impiega su risaia asciutta, togliendo l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima dell'applicazione. Dopo il trattamento mantenere la risaia asciutta per almeno 24 ore, quindi ripristinare il livello dell'acqua mantenendolo il più alto possibile per 6-8 giorni. Successivamente riportare l'acqua ad un livello normale, tale comunque da evitare nuove ricrescite.
DEREK FL si impiega alle seguenti dosi:
- Giavoni con 1-3 foglie: 9-10 l/Ha
- Giavoni con 3-4 foglie: 11-13 l/Ha
- Giavoni dalla 4° foglia all'inizio dell'acestimento: 15-18 l/Ha

Con andamento climatico caratterizzato da basse temperature, i Giavoni possono presentare uno sviluppo fogliare ridotto e un apparato radicale più robusto e profondo; in questo caso è necessario aumentare il dosaggio come segue:
- Giavoni con 1-3 foglie: 11-13 l/Ha
- Giavoni con 2-4 foglie: 14-17 l/Ha

Utilizzare un volume di acqua di 300-400 l/Ha, sufficiente a garantire una completa ed uniforme bagnatura delle foglie e della guaina delle infestanti, mantenendo la barra di distribuzione il più basso possibile (circa 50 cm da terra). Nel caso di interventi su Giavoni particolarmente sviluppati è opportuno aumentare il volume di acqua distribuito. Non trattare su piante bagnate o in presenza di rugiada.
COMPATIBILITA': DEREK FL può essere applicato in miscela con i seguenti erbicidi (Solfoniluree, MCPA, Triclopir, Quinclorac, Bentazone, Pretilaclor). Non deve essere miscelato con fertilizzanti e insetticidi Fosforganici e Carbammati in quanto può dare origine a fenomeni di fitotossicità nei confronti del riso. E' opportuno, anzi, mantenere un intervallo di almeno 5 giorni tra il trattamento con DEREK FL e l'impiego di questi ultimi.
FITOTOSSICITA': non trattare in giornate ventose al fine di evitare che la nube irrorata possa giungere per deriva a contatto con colture limitrofe sensibili al Propanile (leguminose, fruttiferi, vite, orticole in genere). Eventuali sintomi di fitotossicità sulle piantine di riso (ingiallimenti, necrosi degli apici fogliari, ecc.) sono transitori e si risolvono nell'arco d'alcuni giorni senza pregiudicare il normale sviluppo della coltura. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE – NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

07A01001

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agrizina».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 14 settembre 2006 dall'impresa Agroqualità S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Agrizina uguale al prodotto di riferimento denominato Terbazina FL registrato al n. 7959 con D.D. in data 22 marzo 1991 dell'impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Terbazina FL dell'impresa Sipcam S.p.a.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Agrizina» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Terbutilazina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa Agroqualità S.r.l., con sede in Milano, via Carroccio n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente, denominato AGRIZINA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 1-2-3-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a., Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13505.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AGRIZINA

Erbicida selettivo per Mais e Sorgo

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Composizione:
- Terbutilazina pura: .... g 37 (= 407 g/litro)
- Coformulanti: quanto basta a .... g 100

AGROQUALITÁ S.r.l.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 250-500 Litri 1-2-3-5-10-20

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Agisce sulle erbe infestanti prevalentemente per assorbimento radicale.
Efficacia:
- Malerbe sensibili: Camomilla (Matricaria chamomilla), Centocchio comune (Stellaria media), Galinsoga (Galinsoga parviflora), Mercorella (Mercurialis annua), Miagro liscio (Miagrum perfoliatum), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Veccia (Vicia spp.), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono convolvolo (Fallopia convolvolus), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), e i biotipi di Amaranto (Amaranthus spp.), Farinello (Chenopodium spp.), Morella comune (Solanum nigrum) non resistenti alle Triazine.
- Malerbe resistenti: Graminacee, esclusi Poacee, Cencio molle (Abutilon theophrasti), Stramonio comune (Datura stramonium) e quelle munite di rizomi, stoloni, bulbi e bulbilli.

EPOCA, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Epoche di impiego:
in pre-semina, con o senza interramento superficiale, in pre-emergenza o in post-emergenza precoce delle infestanti.
Dosi e modalità di impiego:
impiegare al massimo 2,4 litri/ha, con 300-400 l/ha di acqua; si consiglia l'aggiunta di altri erbicidi idonei per completare lo spettro d'azione sulle infestanti graminacee.

Preparazione della poltiglia
Stemperare in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Compatibilità
Il prodotto può essere associato ad altri erbicidi per completare lo spettro di azione sulle infestanti o ad insetticidi per la disinfestazione del terreno. In tal caso deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze
Non seminare su sodo o dopo arature superficiali, provvedere sempre ad una aratura profonda. Affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm. cada entro due settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad una equivalente irrigazione.
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture.
Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.
Il prodotto non agisce nei terreni torbosi.
Il trattamento può essere fatto su tutta la superficie oppure in forma localizzata lungo le file a fasce di larghezza variabile da 20 a 25 cm.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine. Dopo l'impiego, lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione
Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

07A01002

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fantic».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2006 dall'impresa Green Ravenna S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fantic» uguale al prodotto di riferimento denominato Hook 480 registrato al n. 10936 con D.D. in data 17 maggio 2001 dell'impresa Agrosol S.r.l. con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Hook 480 dell'impresa Agrosol S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Fantic» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicamba;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Green Ravenna S.r.l. con sede in via Matteotti, 16 - Ravenna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario, irritante, denominato FANTIC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Torre S.r.l. Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13444.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FANTIC

Diserbante selettivo

LIQUIDO SOLUBILE

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Dicamba puro ……g 40,3 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi;
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Via Matteotti,16 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione :
Torre srl - Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500
l 1 - 5 - 10 - 20

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi : Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia : sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

FANTIC è un diserbante selettivo di post-emergenza, che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. E' rapidamente assorbito da parte delle infestanti ed eventuali piogge, anche dopo poche ore dal trattamento, non influiscono sull'attività erbicida. Il prodotto è in grado di controllare malerbe dicotiledoni perennanti quali Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Stoppione (*Cirsium arvense*), e malerbe annuali quali : Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Canapa selvatica (*Galeopsis tetrahit*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Atriplice (*Atriplex patula*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Iva (*Ajuga spp.*), Ortica minore (*Urtica urens*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Corregiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Veccia (*Vicia spp.*), Vilucchio maggiore (*Calystegia sepium*), Sicio o zucchina selvatica (*Sicyos angulata*), Assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), Stramonio (*Datura stramonium*), Fitolacca (*Phytolacca decandra*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Romici (*Rumex spp.*), Nappola (*Xanthium spp.*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **Frumento e Cereali minori** (Orzo, Avena, Segale) :
  Il trattamento può essere effettuato dallo stadio di 5-6 foglie fino all'inizio della levata. È comunque consigliabile intervenire il più precocemente possibile al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe.
  Dose d'impiego ………………………………200-250 ml/ha
- **Mais :**
  Applicare il prodotto in post-emergenza, con erbe già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm. Il prodotto distribuito in questa fase, è in grado di controllare oltre alle dicotiledoni annuali, anche le piante perenni fra le quali il *Convolvulus arvensis* e il *Convolvulus sepium*.
  Dose d'impiego ………………………………500-600 ml/ha
- **Sorgo da granella :**
  Applicare il prodotto in post-emergenza con le piante di sorgo entro le 5 foglie.
  Dose d'impiego ………………………………350-400 ml/ha
- **Asparago**
  Il prodotto si impiega in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido.
  Dose d'impiego ………………………………100-250 ml/ha
- **Prati, Pascoli**
  Il prodotto si impiega durante la stagione vegetativa almeno 4 giorni prima dello sfalcio
  Dose d'impiego ………………………………250-450 ml/ha
- **Prati ornamentali, Campi sportivi e Campi da golf**
  Distribuire il prodotto sulle chiazze di infestanti che si vogliono eliminare. Eseguire l'intervento preferibilmente in primavera o fine estate.
  Dose d'impiego ………………………………250-500 ml/ha

Impiegare le dosi indicate con volumi di 300-400 l/ha di acqua.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate, prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Per prati ornamentali, campi sportivi e campi da golf, segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

FITOTOSSICITÀ

Non applicare il prodotto su colture di Mais in terreni sabbiosi e poveri di sostanza organica (meno del 2%) in quanto potrebbe risultare fitotossico. Non impiegare su linee pure di mais e su mais dolce

Avvertenze :
- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore
- Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza

Sospendere i trattamenti :
- **130 giorni prima della raccolta per il sorgo**
- **20 giorni per tutte le altre colture**

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA / FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

FANTIC

Diserbante selettivo

LIQUIDO SOLUBILE

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Dicamba puro ....g 40,3 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi perl'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontanoda alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Via Matteotti,16 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione :
Torre srl - Torrenieri (SI)

Contenuto netto : ml 50 - 100 Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi : Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

FANTIC è un diserbante selettivo di post-emergenza, che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. E' rapidamente assorbito da parte delle infestanti ed eventuali piogge, anche dopo poche ore dal trattamento, non influiscono sull'attività erbicida. Il prodotto è in grado di controllare malerbe dicotiledoni perennanti quali Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Stoppione (*Cirsium arvense*), e malerbe annuali quali : Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Attacamano (*Galium aparine*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Canapa selvatica (*Galeopsis tetrahit*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Atriplice (*Atriplex patula*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Iva (*Ajuga spp.*), Ortica minore (*Urtica urens*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Corregiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Veccia (*Vicia spp.*), Vilucchio maggiore (*Calystegia sepium*), Sicio o zucchina selvatica (*Sicyos angulata*), Assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), Stramonio (*Datura stramonium*), Fitolacca (*Phytolecca decandra*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Romici (*Rumex spp.*), Nappola (*Xantium spp.*).

COMPATIBILITÀ

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate, prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Per prati ornamentali, campi sportivi e campi da golf, segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

07A01003

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Skroll 400».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2006 dall'impresa Scam S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Skroll 400» uguale al prodotto di riferimento denominato Basel FLS registrato al n. 13424 con D.D. in data 16 agosto 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Basel FLS dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Skroll 400» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Terbutilazina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 agosto 2011 l'impresa Scam S.p.a., con sede in Strada Bellaria, 164, S. Maria di Mugnano (Modena), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario, pericoloso per l'ambiente, denominato SKROLL 400 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13537.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SKROLL 400

DISERBANTE SELETTIVO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA PER IL DISERBO DI MAIS E SORGO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Terbutilazina pura g 37 (= 400 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena
Distribuito da: S.I.V.A.M. Spa - Via Scarlatti 30 - Milano
Autorizzazione del Ministero della Salute n. del
L 1-5-10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE
Il SKROLL 400 è un erbicida selettivo formulato in sospensione concentrata. Agisce quasi esclusivamente per assorbimento radicale, mentre trascurabile è la penetrazione per via fogliare. Controlla numerose infestanti quali *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Atriplex spp.* (Atriplice), *Calepina corvini* (Calepina), *Capsella bursa - pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Geranium spp.* (Geranio), *Matricaria spp.* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Erba mercorella), *Polygonum spp.* (Poligoni), *Plantago major* (Piantaggine), *Poa spp.* (Poa), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Rafano), *Sinapis spp.* (Senape selvatica), *Senecio vulgaris* (Senecio), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Urtica spp.* (Ortica), *Veronica spp.* (Veroniche), ecc.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
SKROLL 400 si impiega sulle seguenti colture alle dosi di seguito riportate:
Mais: litri 1,75-2,50 per ettaro in miscela con prodotti a prevalente attività graminicida (S-metolaclor, Flufenacet, Pendimetalin, ecc.) intervenendo in pre-semina o in pre-emergenza della coltura. Nelle applicazioni in post-emergenza precoce impiegare 1,0-1,5 l/Ha.
Sorgo: litri 1,75 -2,50 per ettaro, intervenendo in pre-semina, pre-emergenza o in post-emergenza precoce. SKROLL 400 va impiegato da solo quando sono presenti quasi esclusivamente infestanti dicotiledoni; in presenza di graminacee aggiungere un preparato ad azione specifica (es. Propaclor) riducendo la dose a 1,5 – 2,0 l/Ha.
In tutte le applicazioni, impiegare il prodotto alla dose stabilita con 300-500 litri di acqua per ettaro.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni erbicidi impiegati nel diserbo di Mais e Sorgo quali Glifosate, Glufosinate-ammonio, Glifosate-trimesio, Pendimetalin, S-Metolaclor, Flufenacet, Propaclor, ecc.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
N.B. : impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture o di colture in successione occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

07A01004

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kronos 22 L».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 settembre 2006 dall'impresa Scam S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KRONOS 22 L uguale al prodotto di riferimento denominato GRIZZLY EC registrato al n. 11654 con D.D. in data 18 aprile 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Grizzly Ec dell'impresa Scam S.p.a.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato KRONOS 22 L è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Oxifluorfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Scam S.p.a., con sede in Strada Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (Modena), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato KRONOS 22 L con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13519.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KRONOS 22 L

DISERBANTE SELETTIVO IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Oxifluorfen puro g 22 (= 240 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena
Distribuito da: S.I.V.A.M. Spa - Via Scarlatti 30 - Milano

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

L 1/5/10 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI MEDICHE: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** Sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni**: non provocare il vomito. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: KRONOS 22 L è un diserbante selettivo per il diserbo di colture arboree ed erbacee, vivai di piante ornamentali e forestali, nonché argini, aree industriali e civili, bordi stradali, sedi ferroviarie. Agisce nei confronti delle infestanti essenzialmente per contatto; la sua efficacia e persistenza d'azione vengono esaltate durante il periodo autunno-primaverile. Controlla numerose malerbe, sia a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Anagallide *(Anagallis arvensis)*, Chenopodio *(Chenopodium spp.)*, Crisantemo *(Chrysantemum spp.)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Miagro *(Myagrum spp.)*, Erba mercorella *(Mercurialis annua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Poligoni *(Poligonum spp.)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Raphistrum rugosum)*, Romici *(Rumex spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Grespino *(Souchus oleraceus)*, Erba strega *(Stachys spp.)*, Veronica *(Veronica spp.)*, Spino d'asino *(Xantium spp.), ecc.* che graminacee del tipo Avena *(Avena spp.)*, Coda di volpe *(Alopecurus spp.)*, Lollio *(Lolium spp.)*, *ecc.*
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Arancio, Limone, Pompelmo, Mandorlo, Nocciolo:

a) Pre-emergenza delle infestanti: il prodotto va impiegato preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno su terreno lavorato, privo di infestanti emerse alla dose di 3-4 litri Ha. La dose più elevata deve essere utilizzata nei trattamenti primaverili.
b) Post-emergenza delle infestanti: KRONOS 22 L deve essere impiegato alla dose di 4-5 l/Ha in miscela con erbicidi ad attività fogliare (dipiridillici, ecc.). Per ottenere un controllo completo delle malerbe per tutta la stagione devono essere effettuati di norma due trattamenti all'anno.
c) Post-emergenza su graminacee perenni: in presenza di *Cynodon spp., Agropyron spp., Agrostis spp., Bromus spp.*, utilizzare KRONOS 22 L alla dose di 5 l/Ha in miscela con graminicidi specifici. Intervenire su infestanti sufficientemente sviluppate ed in fase di attiva crescita.

Olivo:

a) Pre e Post-emergenza delle infestanti: KRONOS 22 L può essere utilizzato su impianti in produzione durante tutto il ciclo della coltura e fino ad una settimana prima della raccolta delle olive alla dose di 2-3 l/Ha.

Cipolla, Aglio: KRONOS 22 L deve essere utilizzato alla dose di 1,5 l/Ha prima dell'emergenza (o all'inizio dell'emergenza) delle infestanti, con la coltura allo stadio delle 2-4 foglie vere. L'Aglio può essere diserbato anche in pre-emergenza alla dose di 1,0-1,5 l/Ha. La Cipolla può presentare, dopo il trattamento, qualche tacca biancastra sulle foglie e gli apici vegetativi clorotici. Tale fenomeno, assolutamente transitorio, non ha alcuna influenza sull'accrescimento e sulla produttività della coltura.
Girasole: il prodotto va utilizzato alla dose di 1 l/Ha in pre-emergenza della coltura. Piogge violente durante l'emergenza possono produrre temporanei effetti fitotossici sulle prime foglie che scompaiono in breve tempo.
Carciofo: KRONOS 22 L può essere impiegato

a) Pre-emergenza della coltura: (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) alla dose di 1,0-1,5 l/Ha
b) Post-emergenza della coltura: quando *l'Oxalis spp.* si trova nelle prime fasi fenologiche alla dose di 2-3 l/Ha, eventualmente in miscela con erbicidi totali ad attività fogliare (dipiridillici, ecc.). Le piante di Carciofo devono essere protette con un'opportuna schermatura al fine di evitare fenomeni di fitotossicità.

Cavoli: il prodotto va impiegato in pre-trapianto (da alcuni giorni fino ad 1 giorno prima della messa a dimora) alla dose di 2,0-3,0 l/Ha, su terreno già pronto per accogliere la coltura. Utilizzare piantine ben sviluppate (12-15 cm) e non filate.
Vivai di Piante Ornamentali e Forestali: utilizzare il prodotto prima dell'emergenza delle infestanti annuali alla dose di 5,0-8,0 l/Ha, trattando uniformemente la superficie da diserbare. Per il controllo del convolvolo effettuare 2 trattamenti rispettivamente all'inizio della fioritura e sui ricacci lunghi 40-50 cm. Su essenze resinose KRONOS 22 L può essere distribuito sulla vegetazione prima dell'emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo e Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.
Argini, Aree Industriali e Civili, Bordi stradali, Sedi ferroviarie:
KRONOS 22 L va impiegato nel diserbo non selettivo in pre-emergenza delle malerbe alla dose di 4-5 l/Ha. Nel caso fossero presenti infestanti già sviluppate, applicare il KRONOS 22 L alla dose di 2-3 l/Ha in miscela con un erbicida di post-emergenza.
Utilizzare volumi d'acqua compresi fra i di 300 e gli 800 l/Ha, in grado di garantire una completa ed uniforme bagnatura del terreno e delle infestanti.
COMPATIBILITA': KRONOS 22 L è compatibile con formulati a base di Triazine, Glifosate, Glifosate-trimesio, Glufosinate-ammonio, Paraquat.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Negli interventi su Vite, Pomacee, Drupacee, Mandorlo, Nocciolo deve essere prestata particolare attenzione a non colpire la vegetazione, direttamente o per deriva, delle colture poiché, se inavvertitamente bagnata, potrà dare origine a necrosi localizzate dei tessuti. Tale fenomeno può verificarsi anche in concomitanza di violente precipitazioni che determinano schizzi di terreno contenenti l'erbicida sull'apparato fogliare; di norma non si hanno conseguenze sullo sviluppo e sulla produttività della coltura. Impiegare impianti di distribuzione operanti a basse pressioni e muniti di ugelli antideriva. Non applicare KRONOS 22 L con temperature superiori a 25° al fine di evitare fenomeni di deriva ed evaporazione che potrebbero dare luogo a fitotossicità.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

07A01005

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Memory».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2006 dall'impresa Sygenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MEMORY a uguale al prodotto di riferimento denominato ACTARA 25 WG registrato al n. 11614 con decreto direttoriale in data 21 febbraio 2003 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Actara 25 WG dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato MEMORY è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Thiamethoxam;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 febbraio 2008 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in via Gallarate 139 Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Memory con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 2-4-10-20-40-50-100-250-400-500.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

STI Solfotecnica Italiana S.p.a. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Torre S.r.l. Torrenieri Fraz. Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003;

Importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: - Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13498.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

MEMORY®

Insetticida sistemico in granuli idrodisperdibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:
Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

g 400

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altri stabilimenti di produzione:
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altre taglie: g 2-4-10-20-40-50-100-250-500

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Memory è un insetticida sistemico, che agisce per contatto e per ingestione. Memory è indicato per controllare un gran numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam, possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che l'applicazione possa essere effettuata sia per via fogliare, come per via radicale usando impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo. La sistemia di Thiamethoxam fa sì che anche i nuovi getti in accrescimento siano protetti dal principio attivo.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
arancio, limone, clementino, mandarino: **28 giorni;**
vite: **21 giorni**
melo, pero, pesco, nettarine, percoche, tabacco: **14 giorni;**
lattuga, patata: **7 giorni;**
cocomero, cetriolo, melone, peperone, pomodoro, zucchini, melanzana: **3 giorni**

FITOTOSSICITA'
Quando utilizzato alla dose suggerita, Memory è ben tollerato dalle colture. Comunque, nel caso di colture floricole od ornamentali, o varietà ritenute particolarmente sensibili ad applicazioni antiparassitarie, si suggerisce di effettuare sempre dei saggi di selettività prima di applicare il prodotto su grandi superfici.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli insetti acquatici. Adoperare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a metri 10 per l'uso su pomodoro, tabacco, floreali; metri 20 per l'uso su fruttiferi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

segue..

syngenta

Dosi e modalità di impiego:

Coltura	Fitofagi	Dose: g/hl	Dose: g/ha	Modalità di applicazione
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi: *Aphis gossypii, Aphis citricola, Toxoptera aurantii*	12	200-300	Una applicazione all'inizio dell'infestazione.
Melo	Afidi: *Dysaphis plantaginea, Aphis pomi* Tentredini (*Hoplocampa spp.*)			2-3 settimane prima della fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione
	Afide lanigero: *Eriosoma lanigerum*			Contro le generazioni primaverili-estive
	Psille: *Cacopsilla melanoneura Cacopsilla costalis*	30-40	300-450	Contro le neanidi in pre-fioritura. Contro le neanidi in post-fioritura.
	Fillominatori: *Lithocolletis spp., Leucoptera spp.*			Intervenire nella fase di schiusura delle uova-comparsa delle prime piccole mine.
Pero	Afidi: *Melanaphis pyraria, Aphis gossypii, Dysaphis spp.* Tentredini (*Hoplocampa spp.*)	30-40	300-450	2-3 settimane pre-fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione.
	Psilla: *Cacopsylla pyri*			Contro le neanidi nelle primissime fasi di sviluppo.
Pesco, Nettarine, Percoche	Afidi: *Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus persicae*	15-20	200-250	A gemme rigonfie o bottoni rosa addizionato con olio minerale o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione
	Cicalina verde: *Empoasca spp.*	20-30	200-300	In post-fioritura alla comparsa delle prime forme mobili sui germogli.
Vite	Cicaline: *Scaphoideus titanus, Empoasca vitis, Metcalfa pruinosa*	20	200	Intervenire sulle forme giovanili.
Cocomero, Cetriolo, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini, Melanzana	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae*		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
	Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*		400	
	Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*		200	
Lattuga	Afidi: *Nasonovia ribis-nigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae*		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Patata	Afidi: *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*		200	Trattare gli afidi ad inizio infestazione e la dorifora alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
	Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*			
Tabacco	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii*		200	Inizio volo degli afidi
	Pulce del tabacco: *Epithrix hirtipennis*			Inizio infestazione
Floricole, Ornamentali, Vivai di arboree ed arbustive	Afidi: *Aphis gossypii, Myzus persicae, Myzus nicotianae, Rhopalosiphum padi*	20		Inizio infestazione. Effettuare successive applicazioni se necessario .
	Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*	40		

SU COCOMERO, CETRIOLO, MELANZANA, MELONE, PEPERONE, POMODORO, ZUCCHINI, LATTUGA, FLOREALI ED ORNAMENTALI, IL TRATTAMENTO SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE MEDIANTE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A GOCCIA O TRATTANDO DIRETTAMENTE IL SUOLO CON MEMORY APPENA DOPO LA CRISI DI TRAPIANTO, UTILIZZANDO IN UNICA APPLICAZIONE LA DOSE DI 800 g/ha, OPPURE EFFETTUANDO DUE APPLICAZIONI A DISTANZA SETTIMANALE ALLA DOSE DI 400 g/ha. PER LE COLTURE ARBOREE È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SOLA APPLICAZIONE ALL'ANNO.

Su tutte le colture, indipendentemente dal modo di somministrazione di Memory, si consiglia di non superare la quantità applicata complessiva di 800 g per ettaro all'anno. Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi insetticida, si raccomanda di usare Memory secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'utilizzo di altri insetticidi con diverso meccanismo di azione.
Divieto di impiego durante la fioritura, sfalciare le erbe in fioritura presenti sotto le colture al momento del trattamento

syngenta

MEMORY®

Insetticida sistemico in granuli idrodisperdibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:
Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

g 4

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

syngenta

MEMORY®

Insetticida sistemico in granuli idrodisperdibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:
Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

g 4

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altri stabilimenti di produzione:
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altre taglie: g 2-10-20-40-50

FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Memory è un insetticida sistemico, che agisce per contatto e per ingestione. Memory è indicato per controllare un gran numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam, possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che l'applicazione possa essere effettuata sia per via fogliare, come per via radicale usando impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo. La sistemia di Thiamethoxam fa sì che anche i nuovi getti in accrescimento siano protetti dal principio attivo.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
arancio, limone, clementino, mandarino: **28 giorni;**
vite: **21 giorni**
melo, pero, pesco, nettarine, percoche, tabacco: **14 giorni;**
lattuga, patata: **7 giorni;**
cocomero, cetriolo, melone, peperone, pomodoro, zucchini, melanzana: **3 giorni**

FITOTOSSICITA'
Quando utilizzato alla dose suggerita, Memory è ben tollerato dalle colture. Comunque, nel caso di colture floricole od ornamentali, o varietà ritenute particolarmente sensibili ad applicazioni antiparassitarie, si suggerisce di effettuare sempre dei saggi di selettività prima di applicare il prodotto su grandi superfici.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli insetti acquatici. Adoperare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a metri 10 per l'uso su pomodoro, tabacco, floreali; metri 20 per l'uso su fruttiferi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

segue.

syngenta

Dosi e modalità di impiego:

Coltura	Fitofagi	Dose: g/hl	Dose: g/ha	Modalità di applicazione
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi: *Aphis gossypii, Aphis citricola, Toxoptera aurantii*	12	200-300	Una applicazione all'inizio dell'infestazione.
Melo	Afidi: *Dysaphis plantaginea, Aphis pomi* Tentredini (*Hoplocampa spp.*)	30-40	300-450	2-3 settimane prima della fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione
	Afide lanigero: *Eriosoma lanigerum*			Contro le generazioni primaverili-estive
	Psille: *Cacopsilla melanoneura Cacopsilla costalis*			Contro le neanidi in pre-fioritura. Contro le neanidi in post-fioritura.
	Fillominatori: *Lithocolletis spp., Leucoptera spp.*			Intervenire nella fase di schiusura delle uova-comparsa delle prime piccole mine.
Pero	Afidi: *Melanaphis pyraria, Aphis gossypii, Dysaphis spp.* Tentredini (*Hoplocampa spp.*)	30-40	300-450	2-3 settimane pre-fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione.
	Psilla: *Cacopsylla pyri*			Contro le neanidi nelle primissime fasi di sviluppo.
Pesco, Nettarine, Percoche	Afidi: *Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus persicae*	15-20	200-250	A gemme rigonfie o bottoni rosa addizionato con olio minerale o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione
	Cicalina verde: *Empoasca spp.*	20-30	200-300	In post-fioritura alla comparsa delle prime forme mobili sui germogli.
Vite	Cicaline: *Scaphoideus titanus, Empoasca vitis, Metcalfa pruinosa*	20	200	Intervenire sulle forme giovanili.
Cocomero, Cetriolo, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini, Melanzana	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae*		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
	Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*		400	
	Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*		200	
Lattuga	Afidi: *Nasanovia ribis-nigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae*		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Patata	Afidi: *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*		200	Trattare gli afidi ad inizio infestazione e la dorifora alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
	Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*			
Tabacco	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii*		200	Inizio volo degli afidi
	Pulce del tabacco: *Epithrix hirtipennis*			Inizio infestazione
Floricole, Ornamentali, Vivai di arboree ed arbustive	Afidi: *Aphis gossypii, Myzus persicae, Myzus nicotianae, Rhopalosiphum padi*	20		Inizio infestazione. Effettuare successive applicazioni se necessario .
	Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*	40		

SU COCOMERO, CETRIOLO, MELANZANA, MELONE, PEPERONE, POMODORO, ZUCCHINI, LATTUGA, FLOREALI ED ORNAMENTALI, IL TRATTAMENTO SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE MEDIANTE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A GOCCIA O TRATTANDO DIRETTAMENTE IL SUOLO CON MEMORY APPENA DOPO LA CRISI DI TRAPIANTO, UTILIZZANDO IN UNICA APPLICAZIONE LA DOSE DI 800 g/ha, OPPURE EFFETTUANDO DUE APPLICAZIONI A DISTANZA SETTIMANALE ALLA DOSE DI 400 g/ha. PER LE COLTURE ARBOREE È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SOLA APPLICAZIONE ALL'ANNO.

Su tutte le colture, indipendentemente dal modo di somministrazione di Memory, si consiglia di non superare la quantità applicata complessiva di 800 g per ettaro all'anno. Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi insetticida, si raccomanda di usare Memory secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'utilizzo di altri insetticidi con diverso meccanismo di azione.

Divieto di impiego durante la fioritura, sfalciare le erbe in fioritura presenti sotto le colture al momento del trattamento

07A01006

DECRETO 24 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Darlex».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, concernente il «Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici»;

Vista la circolare del 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazioni dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norme dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) sui criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 novembre 1999 e successiva integrazione del 27 ottobre 2005 dall'Impresa Gamma International S.r.l., con sede legale in via Francesca Est - 81 Rodigo (Mantova) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato: Aceflor ora ridenominato «Darlex»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: penconazolo;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 14 novembre 2006 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) negli stabilimenti dell'imprese:

Inco S.n.c. - Pianoro (Bologna);

Nuova Tecnosol S.r.l. - Assago (Milano);

LCS Repubblica San Marino;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque), l'impresa Gamma International S.r.l., con sede legale in via Francesca Est, 81 - Rodigo (Mantova) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) classificato estremamente infiammabile denominato «Darlex» con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-300-400-500-750.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dall'imprese:

Inco S.n.c. - Pianoro (Bologna), autorizzato con decreto dell'8 gennaio 2002;

Nuova tecnosol S.r.l. - Assago (Milano), autorizzato con decreto del 20 febbraio 2002 e 23 febbraio 2004, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

LCS Repubblica San Marino.

4. Il prodotto suddetto è registrato al n. 13694/PPO.

5. Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 24 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DARLEX

FUNGICIDA SPRAY PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, TERRAZZO E GIARDINO DOMESTICO

DARLEX
COMPOSIZIONE:

Penconazolo	g 0,02
Coformulanti e propellenti q.b. a	g 100

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: estremamente infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare di respirare i vapori. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non applicare contro vento. Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

GAMMA INTERNATIONAL S.r.l.
Via Francesca Est, 81 – RODIGO (MN)

Officine di produzione:
INCO s.n.c. Pianoro (BO)
NUOVA TECNOSOL S.r.l. Assago (MI)
LCS Repubblica San Marino
Registrazione del Ministero della Salute n.

Contenuto: 100; 200; 250; 300; 400; 500; 750 ml

Riferimento Partita: ....

NORME PRECAUZIONALI: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare sulla fiamma o su corpi incandescenti. Agitare prima dell'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Penconazolo. Sintomi: lesioni cutanee su base allergica, tosse, broncospasmo, irritazione bronchiale. In casi di ingestione sintomi di gastroenterite, nausea, vomito, diarrea e cefalea, segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

DARLEX è dotato di azione sistemica penetra nei tessuti della pianta ed esplica attività preventiva e curativa e bloccante contro Oidio, Ruggine, Ticchiolatura ed altre malattie fungine di piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino. Particolarmente efficace nei trattamenti sulla rosa

MODALITA' D'IMPIEGO

Agitare bene prima dell'uso. Dirigere lo spruzzo uniformemente sulle piante da proteggere ad una distanza di 30 cm tenendo il braccio teso e la bombola in posizione verticale.

Effettuare i trattamenti preventivi ad intervalli regolari di 20-25 giorni e i trattamenti curativi ogni 10 giorni (solo se persiste l'infezione) fino alla scomparsa della malattia.

Non usare in quantità eccessiva o in maniera impropria. In ambienti chiusi non superare l'erogazione di 4-5 secondi.

Effettuare il trattamento al mattino o alla sera e comunque su piante non esposte ai raggi diretti del sole.

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso – Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

DA NON VENDERSI SFUSO

07A01007

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2007.

Deroga alle modalità di affinamento per la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti Classico» riserva, previste all'articolo 5 del disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI concernenti norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che l'art. 5, comma 9, del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi prescrive che la tipologia «Chianti Classico» riserva può essere immessa al consumo solo dopo essere stata sottoposta ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 60667 del 3 febbraio 2005, recante chiarimenti in merito allo spostamento delle partite dei v.q.p.r.d. dalle rispettive zone di vinificazione;

Vista la nota ministeriale n. 62783 del 6 giugno 2005, recante chiarimenti in merito alla certificazione delle partite di vini a denominazione di origine il cui disciplinare prevede un periodo minimo obbligatorio di affinamento in bottiglia prima della loro immissione al consumo;

Vista la nota dell'8 gennaio 2006 del Consorzio Vino Chianti Classico nella quale vengono rappresentate le gravi problematiche che derivano ai produttori dal vincolo dell'affinamento in bottiglia in zona di produzione, vincolo che danneggia pesantemente le esportazioni;

Considerato che il Consorzio sopra citato, al fine di superare le problematiche anzidette, sta procedendo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione, relativamente alla pratica dell'invecchiamento obbligatorio relativamente alla tipologia «Chianti Classico» riserva, per la quale, occorrono, comunque, tempi che non sono compatibili con l'urgenza delle problematiche connesse al rispetto di accordi commerciali assunti con Paesi terzi;

Attesa, pertanto, l'opportunità di non creare grave nocumento a un prodotto di qualità che da sempre ha contribuito ad affermare la politica, portata avanti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel settore delle denominazioni di origine dei vini;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche, è consentito che la pratica dell'affinamento in bottiglia, prevista per la tipologia «Chianti Classico» riserva, possa avvenire anche al di fuori dalla zona di vinificazione di cui al sopra citato art. 5, commi 3 e 4, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita medesimo.

Resta fermo l'obbligo che la commercializzazione del prodotto debba avvenire solo alla fine di un periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi effettuato nella zona di vinificazione stabilito dal disciplinare di produzione per la tipologia di cui al comma precedente.

Le ditte che intendono usufruire di tale deroga sono tenute a presentare preventiva comunicazione all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, specificando i seguenti elementi e producendo la relativa documentazione:

la quantità di prodotto che effettua o completa l'affinamento in bottiglia fuori dalla zona di vinificazione;

il luogo e/o il paese di destinazione;

gli estremi della ditta destinataria o importatrice.

La deroga di cui sopra ha validità fino al 31 dicembre 2007.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di emanazione dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A00988

DECRETO 25 gennaio 2007.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti n. 509/06 e 510/06, e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministra-

tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;

Visti i regolamenti (CEE) n. 509 e n. 510 del 20 marzo 2006 concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge n. 164/1992 concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli artt. 3, 14, 16 e 17 concernenti la separazioni tra poteri di direzione politico-amministrativa e poteri di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa;

Vista la deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1992, n. 300, con il quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai contributi concernenti il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli;

Visto il decreto ministeriale n. 4443 del 6 febbraio 1996, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2 *bis* del 9 febbraio 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 62037 del 22 marzo 2004, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004, concernente la determinazione dei criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti CEE n. 509/06 e 510/06 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992;

Preso atto che l'analisi e la valutazione delle istanze da parte della Commissione richiedono tempi lunghi, in considerazione anche del numero delle istanze presentate, e che pertanto, i beneficiari del contributo non possono inserire nei bilanci di previsione le somme concesse;

Ritenuto quindi di dover anticipare la data di scadenza, già fissata al 30 giugno di ciascun anno, per la presentazione delle istanze, al fine di consentire all'amministrazione di comunicare ai beneficiari i contributi loro concessi nel termine massimo del 15 settembre di ciascun anno;

Considerata altresì la necessità di rideterminare, al fine di garantire una trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione, criteri e modalità per la concessione dei predetti contributi;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative appresso indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regolamenti 509/06 e 510/06 citati in premessa e da riconoscimento nazionale ai sensi della legge n. 164/1992:

a) partecipazione e realizzazione di interventi, fiere, convegni e manifestazioni da parte di consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF, da organismi di carattere associativo ed altri organismi specializzati operanti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'immagine e della qualità nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione delle indicazioni geografiche concernenti le produzioni agroalimentari nazionali, in campo nazionale ed internazionale;

b) interventi predisposti da consorzi di tutela, enti, organismi ed associazioni volti alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale della produzione agro-alimentare nazionale contraddistinta da riconoscimento UE e ai sensi della legge n. 164/1992.

Art. 2.

Presentazione delle istanze

Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettere *a)* e *b)*) devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno.

Le istanze devono:

riferirsi espressamente ad una delle due categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 ed essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Unità divisionale QPA III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso la quale effettuare eventuali accrediti;

essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;

contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l'importo di contributo richiesto;

contenere l'indicazione di quali altre attività sono state svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica amministrazione.

Alla istanza di cui sopra, deve essere allegata copia della seguente documentazione:

1) dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere;

2) dettagliato preventivo di spesa;

3) atto costitutivo;

4) statuto;

5) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;

6) relazione sulla struttura organizzativa dell'ente (organigramma);

7) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);

8) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici, oppure indicare se è stata presentata richiesta ad altri enti, ed in che proporzione;

9) presentazione del certificato della C.C.I.A.A., competente, con data non anteriore a sei mesi, riportante specifico riferimento all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla prefettura di appartenenza.

Art. 3.

Valutazione delle istanze

L'amministrazione, su conforme parere di specifica commissione appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1 nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio di idoneità sarà poi oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi politico-amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 29/1993.

2. Il giudizio di idoneità non comporterà l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze. La concessione del contributo è infatti subordinata al giudizio comparativo di cui al successivo art. 4 ed alla sussistenza annuale di disponibilità finanziarie da parte dell'amministrazione.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Dal recepimento del parere della commissione di cui al precedente art. 3, l'amministrazione effettua un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili, per ciascuna delle 2 categorie di iniziative di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. La comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

A. impatto su interi comparti merceologici;

B. natura del richiedente, dando priorità agli enti pubblici aventi finalità istituzionali nel settore agro-alimentare ed ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, nonché ad enti e/o organismi associativi rappresentativi di interi comparti merceologici ed operanti nel settore da almeno un biennio;

C. corretta esecuzione di precedenti progetti con il MIPAAF ed in particolare con l'Unità divisionale QPA III;

D. assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione ed in particolare con il MIPAAF a qualsiasi titolo in atto.

Art. 5.

Ammissione a contributo

Terminato l'esame di comparazione di cui al precedente art. 4, l'amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 6.

Percentuali e modalità di erogazione di contributo

1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.

3. Le modalità, i tempi nonché tutte le disposizioni

concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A01154

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 novembre 2006.

Commissariamento dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), concernenti le funzioni e l'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 11 e 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, recante «Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, recante «Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto Postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica del 12 giugno 1995, n. 329, recante «Regolamento riguardante l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica del 18 dicembre 1997, n. 523, recante «Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto Postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro dell'economia e delle finanze e de Ministro per la funzione pubblica del 3 febbraio 2003, n. 35, recante «Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, concernente modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto Postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Paolo Gentiloni Silveri è stato nominato Ministro delle comunicazioni;

Considerato che, in data 9 ottobre 2006, è venuto a scadenza l'incarico del presidente dell'Istituto Postelegrafonici;

Considerato, inoltre, che, in data 30 ottobre 2006, sono venuti a scadenza sia il consiglio di amministrazione che il consiglio di indirizzo e vigilanza;

Visto il *memorandum* d'intesa relativo agli «Obiettivi e le linee di una revisione del sistema pensionistico» del 26 settembre 2006, nell'ambito del quale il Governo si è impegnato con le organizzazioni sindacali ad inserire tra le linee guida del processo di riforma del sistema pensionistico l'avvio di un processo di riordino e razionalizzazione degli enti previdenziali» (punto 9, lettera *i*);

Ravvisata la conseguente necessità di addivenire in tempi brevi alla riorganizzazione dell'Istituto Postelegrafonici, anche nell'ambito di un più generale processo di riordino e razionalizzazione degli enti previdenziali;

Considerata, quindi, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, l'opportunità di non provvedere al rinnovo degli organi statutari;

Vista la lettera del 7 novembre 2006 (prot. A00-GMB- 0004983) del Ministro delle comunicazioni, on. Paolo Gentiloni Silveri, indirizzata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Enrico Letta;

Tenuto conto delle indicazioni fornite al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota a firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza on. Enrico Letta del 15 novembre 2006 (prot. DICA/ 10986/4.2.2.42.5.1);

Tenuto conto, altresì, della necessità e dell'urgenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'ente e delle finalità pubbliche dallo stesso perseguite;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more di un complessivo processo di riorganizzazione dell'Istituto Postelegrafonici (di seguito denominato «Istituto»), il dott. Giovanni Ialongo è nominato commissario straordinario dell'Istituto, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il commissario straordinario svolge le sue funzioni per un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

3. Nel periodo del commissariamento dell'Istituto continuano ad operare, nelle rispettive funzioni, il consiglio di indirizzo e vigilanza, alla cui costituzione si provvederà ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 523/1997 di cui in premessa, e il collegio dei revisori dei conti, nell'attuale composizione fino alla scadenza prevista nel decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 agosto 2005.

Art. 2.

1. Al commissario straordinario è attribuito il trattamento economico spettante al presidente dell'Istituto, con oneri a carico dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. La nomina del commissario straordinario dell'Istituto sarà comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

07A01199

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2006.

Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dei soggetti tenuti alla contribuzione, per l'esercizio 2007. (Deliberazione n. 15711).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la CONSOB, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 15.267 e n. 15.268 del 28 dicembre 2005 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2006 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2007, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla CONSOB, per l'esercizio 2007, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2007, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2007 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2007, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2007 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2007, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;

h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2007, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

i) la Borsa Italiana S.p.a.;

l) la TLX S.p.a.;

m) la MTS S.p.a.;

n) la Monte Titoli S.p.a.;

o) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;

p) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 8 della comunicazione adottata con delibera n. 14.035 del 17 aprile 2003 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2007;

q) i soggetti — diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico — emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2007;

r) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, soggetti alla vigilanza della CONSOB iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento CONSOB n. 11.971/99 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2007;

s) gli offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *f)* e *g)*, che alla data del 2 gennaio 2007, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2006 ed il 1° gennaio 2007, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, lettera *b)*, ovvero all'art. 103, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

t) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2007, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2006

Il presidente: CARDIA

07A00877

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2006.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2007. (Deliberazione n. 15712).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la CONSOB, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 15.267 e n. 15.268 del 28 dicembre 2005 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2006 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2007, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2007, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2007, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 15.711/06)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	€ 4.200 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2007
Art. 1, lett. *b)*	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	€ 4.200 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2007
Art. 1, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2007 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98	€ 4.200 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
Art. 1, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	€ 4.200 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2007
Art. 1, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	€ 1.250 *pro-capite* € 95 *pro-capite*
Art. 1, lett. *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo	€ 1.965 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2007, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2007
Art. 1, lett. *g)*	Imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 5.025 *pro-capite*
Art. 1, lett. *h)*	Promotori finanziari iscritti nell'Albo alla data del 2.1.2007	€ 213 *pro-capite*
Art. 1, lett. *i)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 2.929.885
Art. 1, lett. *l)*	TLX s.p.a.	€ 777.770
Art. 1, lett. *m)*	MTS s.p.a.	€ 308.130
Art. 1, lett. *n)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 481.455
Art. 1, lett. *o)*	Cassa di compensazione e garanzia s.p.a.	€ 342.910
Art. 1, lett. *p)*	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	€ 4.090 *pro-capite*
Art. 1, lett. *q)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *r)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	€ 11.440 *pro-capite*
Art. 1, lett. *s)*	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *f)* e *g)*	Come da successivi commi 3 e 4
Art. 1, lett. *t)*	Società di revisione iscritte nell'Albo	Come da successivo comma 5

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *q)*, della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006, è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2007.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.840 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 64,4 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 51,6 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.840 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.840 per ogni warrant quotato.

L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 955 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 1.870 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.

Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 272.790.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 6.840. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. Ciascun emittente estero non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 272.790.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *s)*, della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di € 6.565 per ciascuna offerta conclusa;

3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 650 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 6.565 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 509.705, dell'1,288% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

3/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 33, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/99, è pari ad una quota fissa di € 1.010 per ciascuna sollecitazione conclusa;

3/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 6.565 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,0505% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *t)*, della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 è determinato nella misura del 6,2% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella

parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2006.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 è versato alla Consob con le modalità e nei termini stabiliti con distinto provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2006

Il presidente: CARDIA

07A00878

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2006.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2007. (Deliberazione n. 15713).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 15.711 e n. 15.712 del 29 dicembre 2006 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2007 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Atteso che la citata delibera n. 15.712 del 29 dicembre 2006 demanda a distinto provvedimento la definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione predetta;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2007, ai sensi della citata delibera n. 15.712 del 29 dicembre 2006;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/98], *g)*, *h)*, *p)*, *q)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], *r)* e *s)* [esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2007. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2007, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale.

3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2007, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle Associazioni di categoria interessate.

4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera *h)*, della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 possono, nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2007, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2007.

6. Il versamento di cui al comma 5 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1117033 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198 Roma - Cod. 03002 - Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033).

7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

9. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *t)*, della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:

a) il 28 febbraio 2007, qualora il bilancio chiuso nel 2006 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2006, negli altri casi.

10. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

11. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/98], *q)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] ed *s)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2007, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2007, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 1123637 intestato a «Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G. B. Martini 3 - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 03002 - Cab. 03251 Codice Swift BROMITR1107 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 49 O 03002 03251 000001123637).

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2006

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CVA1	art.1, lett. a), delibera n. 15.711/06	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)	€ 4.200 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2007	15 aprile 2007
CVB1	art.1, lett. b), delibera n. 15.711/06	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	€ 4.200 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2007	15 aprile 2007
CVC1	art.1, lett. c), delibera n. 15.711/06	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2007 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art.34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98	€ 4.200 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento	15 aprile 2007
CVD1	art.1, lett. d), delibera n. 15.711/06	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	€ 4.200 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2007	15 aprile 2007
CVE1	art.1, lett. e), delibera n. 15.711/06	Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2007 nel ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	€ 1.250 *pro-capite*	15 aprile 2007
CVE2	art.1, lett. e), delibera n. 15.711/06	Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2007 nel ruolo speciale di cui all=art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	€ 95 *pro-capite*	15 aprile 2007
CVF1	art.1, lett. f), delibera n. 15.711/06	Società di gestione del risparmio italiane e Sicav italiane	€ 1.965 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2007 ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla data del 2.1.2007	15 aprile 2007
CVF2	art.1, lett. f), delibera n. 15.711/06	Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 e Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/98	€ 1.965 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2007, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla data del 2.1.2007	15 aprile 2007
CVG1	art.1, lett. g), delibera n. 15.711/06	Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2007, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 5.025 *pro-capite*	15 aprile 2007
CVH1	art.1, lett. h), delibera n. 15.711/06	Promotori finanziari iscritti alla data del 2.1.2007 nell'Albo	€ 213 *pro-capite*	15 aprile 2007
CVI1	art.1, lett. i), delibera n. 15.711/06	Borsa Italiana s.p.a.	€ 2.929.885	28 febbraio 2007

CVL1	**art.1, lett. l), delibera n. 15.711/06**	**TLX s.p.a.**	**€ 777.770**	**28 febbraio 2007**
CVM1	**art.1, lett. m), delibera n. 15.711/06**	**MTS s.p.a.**	**€ 308.130**	**28 febbraio 2007**
CVN1	**art.1, lett. n), delibera n. 15.711/06**	**Monte Titoli s.p.a.**	**€ 481.455**	**28 febbraio 2007**
CVO1	**art.1, lett. o), delibera n. 15.711/06**	**Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.**	**€ 342.910**	**28 febbraio 2007**
CVP1	**art.1, lett. p), delibera n. 15.711/06**	**Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell=elenco Consob alla data del 2.1.2007**	**€ 4.090** ***pro-capite***	**15 aprile 2007**
CVQ1	**art.1, lett. q), delibera n. 15.711/06**	**Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2.1.2007**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 15.712/06**	**15 aprile 2007**
CVQ2	**art.1, lett. q), delibera n. 15.711/06**	**Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2.1.2007**	**come da art. 1, comma 2, ultimo capoverso, delibera n. 15.712/06**	**15 aprile 2007**
CVR1	**art.1, lett. r), delibera n. 15.711/06**	**Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob alla data del 2.1.2007**	**€ 11.440** ***pro-capite***	**15 aprile 2007**
CVS1	**art.1, lett. s), delibera n. 15.711/06**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2006 ed il 1° gennaio 2007, offerte pubbliche d'acquisto residuali**	**come da art.1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 15.712/06**	**15 aprile 2007**
CVS2	**art.1, lett. s), delibera n. 15.711/06**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2006 ed il 1° gennaio 2007, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale**	**come da art.1, comma 3, punto 3/2, delibera n. 15.712/06**	**15 aprile 2007**
CVS3	**art.1, lett. s), delibera n. 15.711/06**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2006 ed il 1° gennaio 2007, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari**	**come da art.1, comma 3, punto 3/3, delibera n. 15.712/06**	**15 aprile 2007**
CVS4	**art.1, lett. s), delibera n. 15.711/06**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2006 ed il 1° gennaio 2007, offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 33, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/99**	**come da art.1, comma 3, punto 3/4, delibera n. 15.712/06**	**15 aprile 2007**

CVS5	art.1, lett. s), delibera n. 15.711/06	Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2006 ed il 1° gennaio 2007, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali	come da art.1, comma 3, punto 3/5, delibera n. 15.712/06	15 aprile 2007
CVT1	art.1, lett. t), delibera n. 15.711/06	Società di revisione iscritte nell–Albo	6,2% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art.1, comma 5, delibera n. 15.712/06	come da art.1, comma 9, punto a) o b)

07A00879

DELIBERAZIONE 23 gennaio 2007.

Pubblicazione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, aggiornato al 1º gennaio 2007. (Deliberazione n. 15733).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed, in particolare, l'art. 116 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il capo V del titolo V del libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la sezione V del capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Vista la delibera CONSOB n. 14372 del 23 dicembre 2003;

Visti gli articoli 2-*bis*, 108, 109, 109-*bis*, 110, 111 e 112, nonché gli allegati 3G e 3G-*bis* del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 2, del citato regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 che, a seguito dell'entrata in vigore della delibera CONSOB n. 14990 del 14 aprile 2005, non prevede più una periodicità semestrale per l'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e dispone, altresì, che tale pubblicazione possa avvenire tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni;

Considerato che nessun emittente di cui all'art. 112 della citata delibera CONSOB n. 11971 ha trasmesso alla CONSOB la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-*bis*;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2 del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 1º gennaio 2007, comprende n. 86 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 109-*bis*, 110 e 111 della delibera n. 11971/1999.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della CONSOB.

Roma, 23 gennaio 2007

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE Situazione aggiornata al 01/01/2007		
N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	ALINOR SPA - RIPALTA CREMASCA (CR)	azioni ord.
2	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
3	AURORA ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
4	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
5	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
6	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
7	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
8	B. COOPERATIVA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
9	B. DELLA CAMPANIA SPA - NAPOLI	azioni ord.
10	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.
11	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
12	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
13	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
14	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
15	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
16	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
17	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
18	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
19	B. MODENESE SPA - MODENA	azioni ord.
20	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
21	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
22	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
23	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord.
24	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
25	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.
26	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
27	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord.
28	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
29	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
30	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
31	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
32	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
33	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
34	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
35	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
36	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
37	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
38	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
39	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
40	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
41	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
42	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
43	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
44	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
45	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord.
46	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
47	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
48	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
49	B. TERCAS - CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERAMO	azioni ord.
50	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.
51	BANCO DI SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
52	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
53	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
54	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - L'AQUILA	obbl. cv.
55	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
56	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
57	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
58	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
59	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
60	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
61	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
62	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
63	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.
64	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.
65	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
66	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
67	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.

N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
68	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
69	DEIULEMAR SPA - TORRE DEL GRECO (NA)	obbl.
70	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
71	EURONORD HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE- TREVISO	azioni ord.
72	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord. - obbl. cv
73	FINANZIARIA ITALIANA SPA - AREZZO	obbl.
74	FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" SPA - UDINE	azioni ord.
75	ITALIMPRESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
76	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
77	LOGITALIA GESTIONI SPA - VICENZA	azioni ord.
78	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
79	NGP SPA - MILANO	azioni ord.
80	NORDEST BANCA SPA - UDINE	azioni ord.
81	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	azioni ord.
82	PROFIT HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE - MILANO	azioni ord.
83	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	azioni ord. - obbl. cv
84	UNIBANCA SPA - CESENA (FO)	azioni ord. - obbl. cv.
85	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
86	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

07A00917

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007.

Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

1) per «soluzione di e-Government» si intende l'insieme delle componenti tecnologiche, organizzative e procedurali finalizzate al supporto della gestione di procedimenti amministrativi, ivi inclusa l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese;

2) per «progetto di riuso» si intende un progetto di sviluppo di servizi di e-Government realizzato mediante il riuso di una o più soluzioni di e-Government;

3) per «amministrazione riusante» si intende l'amministrazione che intende riusare una soluzione di e-Government;

4) per «amministrazione cedente» si intende l'amministrazione che cede in riuso una soluzione di e-Government di cui detiene la proprietà;

5) per «Centri di servizi territoriali» (CST) si intendono i soggetti selezionati ai sensi dell'«Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli comuni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2005) e i soggetti individuati dalle regioni del Mezzogiorno quali beneficiari dei fondi relativi agli interventi CST (delibera CIPE n. 17/2003 - Programma «Sud e non solo») e validamente costituiti;

Considerato che:

1) in data 27 ottobre 2004 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253, l'«Avviso per la presentazione delle offerte di riuso e la realizzazione del catalogo delle soluzioni di e-Government», in forza del quale le amministrazioni partecipanti ai 134 progetti cofinanziati con il primo avviso, hanno presentato le soluzioni di e-Government che intendono offrire in riuso alle altre amministrazioni;

2) in data 11 marzo 2006 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59, l'«Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso» con il quale è stato richiesto a regioni ed enti locali di proporre progetti di trasferimento e riuso delle soluzioni disponibili sul catalogo;

3) in data 8 luglio 2006, è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157, la deliberazione del presidente del CNIPA n. 17 del 28 giugno 2006, con la quale, con l'obiettivo di integrare le politiche sul riuso e lo sviluppo dei Centri di servizio territoriale, è stato rinviato il termine di scadenza dell'avviso dell'11 marzo 2006;

4) appare necessario sostituire l'avviso dell'11 marzo 2006 con il presente avviso;

EMANA
il seguente avviso:

Art. 1.

Finalità e risorse finanziarie

1. Il presente avviso ha le finalità di:

a) favorire la diffusione di soluzioni innovative riguardanti i processi amministrativi e le modalità di erogazione di servizi di e-Government a cittadini e imprese, con l'obiettivo di:

i. migliorare la qualità dell'interazione tra la pubblica amministrazione e i suoi utenti;

ii. aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione nel suo complesso;

b) promuovere la condivisione di pratiche ed esperienze tra le pubbliche amministrazioni nell'utilizzo delle tecnologie ICT per l'erogazione dei servizi di e-Government;

c) ottenere risparmi nel processo di adozione di soluzioni innovative per l'erogazione dei servizi ed economie nella gestione a regime degli stessi.

2. Per raggiungere le finalità di cui al comma precedente, in forza del presente avviso sono selezionati e cofinanziati progetti di riuso che prevedano il trasferimento di soluzioni di e-Government tra le pubbliche amministrazioni regionali e locali.

3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di riuso ammontano a 60 milioni di euro, il cui 5% verrà destinato al CNIPA per attività di valutazione, assistenza e monitoraggio dei progetti presentati e cofinanziati.

Art. 2.

Soggetti ammessi

1. I soggetti ammessi a presentare progetti di riuso sono aggregazioni di amministrazioni delle seguenti tipologie:

a) aggregazioni omogenee di enti locali o regioni, ivi inclusi i CST, da ora in avanti definite «aggregazioni orizzontali»;

b) aggregazioni territoriali su base regionale, ivi inclusi i CST, cui partecipino la regione e gli enti locali, da ora in avanti definite «aggregazioni verticali».

2. In relazione alle aggregazioni orizzontali sono stabilite le seguenti dimensioni minime, pena l'inammissibilità dei progetti da esse presentati:

a) nel caso di piccoli comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), sono ammesse forme associative formalizzate alla data di scadenza dell'avviso, cui possono aggiungersi singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti su base regionale: la dimensione minima per ciascuna aggregazione partecipante al progetto è 100.000 abitanti di cui almeno 30.000 residenti in piccoli comuni;

b) nel caso di comuni con popolazione da 5.001 a 30.000 abitanti, la dimensione minima per ciascuna aggregazione partecipante al progetto è di almeno 200.000 abitanti;

c) nel caso di comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, la dimensione minima per ciascuna aggregazione partecipante al progetto è di almeno 700.000 abitanti. Nel caso di comuni capoluogo di provincia la dimensione minima per ciascuna aggregazione partecipante al progetto è di almeno 10 comuni capoluogo o di tutti i comuni capoluogo di una regione (se la regione ha almeno 3 province);

d) nel caso di comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti, la dimensione minima per ciascuna aggregazione partecipante al progetto è di almeno 2.000.000 abitanti;

e) nel caso di province la dimensione minima per ciascuna aggregazione partecipante al progetto è di almeno 10 province o di tutte le province di una regione (se la regione ha almeno 3 province).

3. Ciascuna aggregazione proponente il progetto di riuso deve indicare, tra le amministrazioni partecipanti, quella che ricoprirà il ruolo di coordinatore dell'aggregazione.

4. Alle aggregazioni proponenti i progetti di riuso deve partecipare l'amministrazione cedente la soluzione proposta al riuso. L'amministrazione cedente può anche non appartenere alla classe (tipologia e dimensione) delle altre amministrazioni costituenti l'aggregazione, e in ogni caso non concorre alla determinazione delle dimensioni minime di popolazione stabilite al comma 2.

5. Una amministrazione non può partecipare, in veste di amministrazione riusante, a più di una aggregazione.

6. Ciascuna amministrazione partecipante all'aggregazione deve dichiarare, in fase di presentazione della proposta, la propria volontà di aderire al progetto di riuso, attraverso una lettera di adesione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 9, comma 2, lettera *a*).

Art. 3.

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti devono essere finalizzati all'introduzione di innovazioni di sistema in uno o più ambiti amministrativi e applicativi rilevanti dal punto di vista del risparmio dei costi di funzionamento, della semplificazione amministrativa e dei servizi all'utenza.

2. Gli ambiti amministrativi e applicativi sui quali vanno orientate le proposte progettuali sono, a titolo indicativo, quelli indicati nell'allegato 1.

Art. 4.

Elementi qualificanti un progetto di riuso

1. I progetti di riuso devono prevedere il riuso di soluzioni di e-Government che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) essere già in uso, verificabile, presso una o più pubbliche amministrazioni;

b) essere di proprietà e nella piena fruibilità della pubblica amministrazione cedente;

c) introdurre innovazioni di processo sostitutive di processi tradizionali in uno o più ambiti amministrativi e applicativi rilevanti per l'ente riusante, come specificato nell'art. 3;

d) garantire benefici economici e gestionali rilevabili e misurabili;

e) prevedere, nel caso di soluzioni di cooperazione applicativa, l'interoperabilità attraverso il sistema pubblico di connettività (SPC);

f) favorire la convergenza verso comportamenti organizzativi e, quindi, soluzioni strumentali standardizzabili, tra le quali, l'adozione di modalità di erogazione di servizi agli enti locali in ASP;

g) favorire la diminuzione della spesa per licenze d'uso.

2. Le caratteristiche elencate al comma precedente sono verificate secondo quanto specificato al successivo art. 7.

3. Non sono ammessi al finanziamento progetti di riuso che prevedano la diffusione dei servizi di e-Government verso amministrazioni che sono già state finanziate con fondi pubblici per l'implementazione/adozione dei medesimi servizi.

4. Il progetto di riuso può prevedere attività miranti al miglioramento della soluzione riusata per un valore delle attività stesse non superiore al 20% del costo totale di progetto.

5. Le soluzioni offerte a riuso devono essere descritte dall'amministrazione cedente, mediante un'apposita scheda resa disponibile dal CNIPA all'indirizzo www.cnipa.gov.it/modulistica_riuso.

6. Le informazioni sulle soluzioni offerte a riuso sono disponibili all'indirizzo www.cnipa.gov.it/soluzioni_riuso.

Art. 5.

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere presentati al CNIPA esclusivamente in formato elettronico secondo le seguenti modalità:

a) sottoscritti mediante firma digitale dal rappresentante legale dell'ente coordinatore dell'aggregazione di cui all'art. 2, comma 3;

b) redatti utilizzando la modulistica predisposta dal CNIPA e secondo le modalità indicate nella «Guida alla presentazione del progetto di riuso», entrambi disponibili all'indirizzo www.cnipa.gov.it/modulistica_riuso;

c) inviati entro e non oltre le ore 12 del 30 luglio 2007, secondo le modalità indicate nella «Guida alla presentazione del progetto di riuso».

Art. 6.

Criteri di ammissibilità

1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:

a) proposti da uno dei soggetti indicati all'art. 2 secondo le tipologie aggregative specificate al comma 1, dello stesso articolo;

b) relativi al riuso di soluzioni presentate secondo quanto specificato all'art. 4, comma 5;

c) rispettino le modalità di presentazione previste all'art. 5.

Art. 7.

Valutazione dei progetti di riuso

1. Le proposte progettuali vengono esaminate dalla commissione definita all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

2. Il processo di esame si conclude con la graduatoria dei progetti ritenuti cofinanziabili.

3. Nel caso di proposte da inserire in APQ, l'esame dei progetti si conclude con la formalizzazione da parte della commissione delle indicazioni necessarie per la stipula dell'APQ, ivi incluso l'ammontare del cofinanziamento.

4. Le proposte progettuali sono esaminate dalla commissione di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio
Qualità del processo di trasferimento in termini di: – adeguatezza delle soluzioni applicative riutilizzate, con riferimento specifico, ove si tratti di soluzioni riguardanti la cooperazione applicativa, alle modalità di interazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – efficacia del trasferimento di modelli organizzativi – economicità del processo di trasferimento – livello di sostituzione di precedenti soluzioni/applicazioni in uso negli Enti riusanti relativamente agli ambiti amministrativi coinvolti dal progetto – chiarezza degli obiettivi che si intende conseguire da parte di ciascuna amministrazione riusante	30
Qualità della proposta progettuale in termini di: – coerenza del piano di attività in relazione agli obiettivi di progetto e alle attività di riuso – congruità dei costi – misure di accompagnamento per rendere più agevole la adozione delle soluzioni prescelte nelle Amministrazioni riusanti (formazione, affiancamento, stages, etc..) – qualità dell'infrastruttura tecnologica proposta	25
Qualità del piano di esercizio in termini di: – chiarezza ed efficacia in termini di sostenibilità del modello di gestione – economicità del modello di gestione in rapporto ai benefici (costi/benefici)	25
Qualità del soggetto proponente in termini di: – numero di amministrazioni riusanti previste nel progetto – numerosità dell'utenza potenziale dei servizi, rapportata alla popolazione – numero di Enti coinvolti non partecipanti a precedenti progetti finanziati – modalità organizzative adottate dal progetto – chiarezza delle convenzioni tra gli Enti coinvolti per quanto attiene obblighi reciproci, responsabilità, gestione condivisa degli interventi evolutivi	20
Totale Punteggio	100

5. I progetti che non ottengono almeno 20 punti su 30 nella «Qualità del processo di trasferimento», non sono ammessi al cofinanziamento.

Art. 8.

Modalità di finanziamento

1. I progetti proposti da aggregazioni orizzontali vengono finanziati a seguito di stipula di apposita convenzione tra il CNIPA e l'ente coordinatore dell'aggregazione.

2. I progetti proposti da aggregazioni verticali possono essere finanziati attraverso inserimento dei relativi interventi negli accordi di programma quadro che saranno stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico, il CNIPA e le singole regioni.

3. Il cofinanziamento assegnato a ciascuno dei progetti selezionati in forza del presente avviso non può superare il 40% del costo totale restando a carico dei soggetti proponenti la copertura della quota residua, e comunque non può superare 1,5 Meuro. Per i progetti da inserirsi in APQ, il cofinanziamento non può superare i 2 Meuro.

4. Il valore complessivo dei cofinanziamenti del CNIPA e di eventuali altri soggetti non può comunque superare il costo totale del progetto.

Art. 9.

Progetto esecutivo, erogazione dei finanziamenti e monitoraggio

1. Le aggregazioni proponenti i progetti ammessi a cofinanziamento, devono predisporre e inviare al CNIPA il progetto esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al cofinanziamento, in accordo alle linee guida disponibili all'indirizzo www.cnipa.gov.it/modulistica_riuso.

2. L'erogazione del finanziamento accordato avviene in tranche così articolate:

a) il 20% alla firma della convenzione, o dell'accordo di programma quadro, previa formalizzazione dell'aggregazione di progetto e validazione da parte del CNIPA del progetto esecutivo;

b) il 30% a seguito della positiva valutazione del primo stato di avanzamento del progetto;

c) il 30% a seguito della positiva valutazione del secondo stato di avanzamento del progetto;

d) il 20% al termine del periodo di esercizio pari ad almeno dodici mesi.

3. La formalizzazione dell'aggregazione e il progetto esecutivo devono recepire ed essere coerenti con il contenuto della proposta progettuale, con particolare riguardo alle modalità di partecipazione e gestione del progetto da parte degli enti coinvolti.

4. Le fasi intermedie di progetto in corrispondenza delle quali saranno effettuate le valutazioni di cui ai precedenti punti *b*, *c* e *d*, saranno concordate tra il CNIPA e le aggregazioni proponenti, sulla base del progetto esecutivo da allegare alla convenzione, o all'accordo di programma.

Art. 10.

Informazioni e assistenza

1. La modulistica e qualunque altra informazione relativa al presente avviso sono disponibili all'indirizzo www.cnipa.gov.it/progetti_riuso.

2. Il CNIPA rende disponibile un servizio di assistenza mediante un help desk telematico all'indirizzo di posta elettronica helpdeskriuso@cnipa.it

Roma, 19 gennaio 2007

Il presidente: ZOFFOLI

ALLEGATO 1

Elencazione non esaustiva di ambiti amministrativi e applicativi sui quali vanno orientate le proposte progettuali di riuso, così come previsto dall'avviso per la realizzazione dei progetti di riuso.

Nel caso di aggregazioni di comuni e/o di loro forme associate.

3. Servizi demografici.
4. Tributi.
5. Governo del territorio.
6. Mobilità.
7. Servizi sociali.
8. Istruzione primaria.
9. Sviluppo economico.
10. Polizia locale.

Nel caso di aggregazioni di province.

1. Territorio e ambiente.
2. Istruzione superiore.
3. Lavoro.
4. Formazione professionale.
5. Viabilità.
6. Trasporto pubblico locale.
7. Sviluppo economico.
8. Polizia locale.

Nel caso di aggregazioni tra regioni.

1. Pubblicazione in rete di norme, di avvisi, bandi e gare.
2. Gestione di flussi documentali a supporto della cooperazione amministrativa tra enti locali e i vari uffici/funzioni delle regioni.
3. Gestione dati per la pianificazione degli interventi finanziari, monitoraggio e rendicontazione.

Per tutte le aggregazioni.

1. Contabilità e patrimonio.
2. Personale.
3. Acquisti bandi e appalti.
4. Dematerializzazione.

07A00994

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 24 gennaio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto rettorale 12926 del 24 luglio 2006 con il quale è stato abrogato l'art. 26-*bis* «Garanti dei corsi di studio» dello Statuto e sono state conseguentemente modificate le disposizioni dello Statuto che contenevano riferimenti ai garanti;

Visto l'art. 27, comma 5 dello Statuto, ai sensi del quale «i professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli»;

Constatato che, per effetto delle nuove regole sulla validità delle sedute introdotte dal decreto rettorale 12926 del 24 luglio 2006, la suddetta norma dell'art. 27, comma 5, determina notevoli difficoltà nel raggiungimento del numero legale nei corsi di studio di alcune facoltà, in cui vi sono molti insegnamenti in comune tra diversi corsi;

Visto altresì l'art. 27, comma 10-*bis*, ai sensi del quale «nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli dei corsi di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano titolari di corsi di insegnamento nel corso di studio soltanto se intervengono all'adunanza»;

Preso atto dei problemi interpretativi causati dalla dizione usata nel suddetto art. 27, comma 10-*bis* «titolari di corsi di insegnamento»;

Vista la delibera n. 43 del 5 dicembre 2006, con la quale il Senato accademico, per superare i problemi sopra rilevati, ha modificato i commi 5 e 10-*bis* dell'art. 27 dello Statuto;

Vista la nota prot.ns. prot. 891 del 15 gennaio 2007, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla proposta di modifica dell'art. 27 dello Statuto;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 27 dello Statuto dell'Università di Pisa sono apportate le seguenti modifiche:

2. Il comma 5 è sostituito dal seguente: «I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, a meno che non scelgano di far parte soltanto di uno o più consigli di corso di studio tra quelli in cui è attivato l'insegnamento in comune, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Possono comunque essere invitati a partecipare, o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corso di studio dei quali non fanno parte. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti».

3. Il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto all'art. 49, comma 2, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano professori ufficiali degli insegnamenti attivati nel corso soltanto se intervengono all'adunanza».

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.

Pisa, 24 gennaio 2007

Il rettore: PASQUALI

07A00919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «SIC S.r.l.», in Salerno.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 gennaio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 27 novembre 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: SIC S.r.l. con sede legale in via Luigi Guercio n. 353 - 84100 Salerno:

allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A00873

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «INCSA S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 gennaio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 17 luglio 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: INCSA S.r.l. con sede legale in via M. Peroglio n. 15-15a - 00144 Roma:

allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A00874

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «ICE S.p.a.», in Anzola Emilia.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 gennaio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 26 settembre 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: ICE S.p.a. con sede legale in Palazzo del Vescovo, via Garibaldi n. 20 - 40011 Anzola Emilia (Bologna):

allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A00875

Decadenza dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE all'organismo «EMQ - DIN S.r.l.», in Corato.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 19 gennaio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto il disposto dell'art. 5, comma 2, della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle attività produttive del 9 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 2006, ed in particolare l'art. 1

di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, emesso a nome della società EMQ - DIN S.r.l. con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari);

Tenuto conto dei dati trasmessi dall'organismo EMQ - DIN S.r.l. con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari), inerenti l'attività svolta secondo le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, recepite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

Vista la nota del 12 ottobre 2005, n. 58310, con la quale, da ultimo, il Ministero ha edotto l'organismo EMQ - DIN S.r.l. con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari), circa il provvedimento di decadenza da adottare in conseguenza del mancato esercizio di attività di certificazione, secondo quanto disposto dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

Articolo unico

È dichiarata decaduta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, per mancato esercizio dell'attività di certificazione per un periodo superiore a sei mesi, l'autorizzazione alla certificazione CE per le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE rilasciata con decreto direttoriale del Ministero delle attività produttive del 9 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 17 del 21 gennaio 2006, alla Società EMQ - DIN S.r.l. con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari).

Il decreto pubblicato per estratto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

07A00876

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera adottata in data 17 marzo 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

Con ministeriale n. 24/IX/0009710/AVV-L-67 del 21 dicembre 2006 è stata approvata, limitatamente all'art. 1, commi 1 e 2, all'art. 3 e all'art. 5, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 17 marzo 2006, concernente «Riforma della previdenza forense».

07A00872

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Estratto della determinazione dirigenziale della direzione generale per la salvaguardia ambientale, relativo al programma di lavoro circa l'istanza di permesso di ricerca idrocarburi, denominato «d348 C.R.-VG», ubicato nel Canale di Sicilia-Zona C. Proponente: società Vega Oil S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0025944 del 10 ottobre 2006 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA per il programma di lavoro circa l'istanza di permesso di ricerca idrocarburi denominato «d348 C.R.-VG.», ubicato nel Canale di Sicilia-Zona C.

Si dispone che il progetto, presentato dalla società Vega Oil S.p.a. con sede in via Romeo Romei, 27 - 00136 Roma, fatta salva la competenza regionale per quanto concerne le valutazioni di incidenza sui SIC/ZPS prossimi all'area di permesso, possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni. Dovranno invece essere assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale tutte le attività necessarie alla perforazione del pozzo esplorativo (II fase).

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A00991

Estratto della determinazione dirigenziale della direzione generale per la salvaguardia ambientale, relativo al programma di lavoro circa l'istanza di permesso di ricerca idrocarburi, denominato «d.346 C.R.-EA.», al largo della costa siciliana, in corrispondenza della zona di Licata, consistente nella perforazione di un pozzo esplorativo. Proponente: società «ENI S.p.a.».

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0023644 del 18 settembre 2006 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA per il programma di lavoro circa l'istanza di permesso di ricerca idrocarburi denominato «d.346 C.R.-EA.», al largo della costa siciliana, in corrispondenza della zona di Licata (Agrigento), consistente nella perforazione di un pozzo esplorativo.

Si dispone che il progetto, presentato dalla società «ENI S.p.a.», con sede in via Emilia, 1 - 20097 - S. Donato Milanese (Milano), sia da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm: detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A00992

Estratto della determinazione dirigenziale della direzione generale per la salvaguardia ambientale, relativo al progetto «Centrale termoelettrica di Brindisi sud, Federico II - Aggiornamento degli interventi di miglioramento della logistica per lo sbarco del carbone presso l'esistente molo di Costa Morena e dell'asse attrezzato». Proponente: società «Enel Produzione S.p.a.».

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0023779 del 19 settembre 2006 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA per il progetto «Centrale termoelettrica di Brindisi Sud, Federico II - aggiornamento degli interventi di miglioramento della logistica per lo sbarco del carbone presso l'esistente molo di Costa Morena e dell'asse attrezzato».

Si dispone che il progetto, presentato dalla società «Enel produzione S.p.a.», con sede in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A00993

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam Allen»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 43 del 15 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allen S.p.a. (codice fiscale n. 03334120239), con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming n. 2 - 37135 Verona.

Medicinale ALPRAZOLAM ALLEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034979017 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034979029 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034979031 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034979043 - «0,75 mg/ml soluzione gocce orali» 20 ml,

è ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale n. 04974910962), con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda n. 3 - 20121 Milano, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Alprazolam Ranbaxy».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00910

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Renormax»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 67 del 19 gennaio 2007

Medicinale: RENORMAX.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ripamonti n. 89 - 20141 Milano, codice fiscale n. 00889060158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione da: A.I.C. n. 028582029 - «3 mg» 28 compresse 3 mg (sospesa), a A.I.C. n. 028582029 - «3 mg compresse» 28 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A00911

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Acumel».

Estratto provvedimento UPC/R/52/2007 del 22 gennaio 2007

Specialità medicinale: ACUMEL.

Confezione: A.I.C. n. 035901014/M - 4 sacche da 2000 ml a tre compartimenti di emulsione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedimento mutuo riconoscimento: FR/H/0227/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido clodronico»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 69 del 19 gennaio 2007

Medicinale: ACIDO CLODRONICO.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione del lotto - modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del sito per la produzione, controllo e rilascio del lotto: da Doppel farmaceutici S.r.l., Stradone Farnese n. 118 - c.a.p. 2900 Piacenza, a Doppel farmaceutici S.r.l., via Volturno n. 48 Quinto de' Stampi - 20089 Rozzano (Milano).

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione: da «Acido clodronico» a «Acido clodronico EG».

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 035014012 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00912

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Livostin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 140 del 23 gennaio 2007

Medicinale: LIVOSTIN.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti n. 23 - c.a.p. 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.; modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la riduzione del periodo di validità da 36 mesi a 2 anni relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 027699026 - «0,05% collirio, sospensione» flacone 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00914

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbamazepina»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 142 del 23 gennaio 2007

Medicinale: CARBAMAZEPINA.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Variazione A.I.C.: modifica denominazione del medicinale.

L'autorizzazione del medicinale: «Carbamazepina» è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica della denominazione del medicinale: da «Carbamazepina» a «Carbamazepina EG».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033878012 - «200 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033878024 - «400 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033878036 - «200 mg» 30 compresse rilascio prolungato (sospesa);

A.I.C. n. 033878048 - «400 mg» 30 compresse rilascio prolungato (sospesa);

A.I.C. n. 033878051 - «2% sospensione orale flacone 250 mg (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente denominazione, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «200 mg» 30 compresse rilascio prolungato (A.I.C. n. 033878036); «400 mg» 30 compresse rilascio prolungato (A.I.C. n. 033878048) e «2% sospensione orale flacone 250 mg (A.I.C. n. 033878051), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A00913

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Yarina».

Estratto provvedimento UPC/II/2829 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: YARINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034783011/M - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL;

A.I.C. n. 034783023/M - 3×21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL;

A.I.C. n. 034783035/M - 6×21 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 034783047/M - 13×21 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0218/001/II/018, NL/H/0218/001/R001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8, 5.2 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00995

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Belara».

Estratto provvedimento UPC/II/2832 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: BELARA.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0505/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito: i test di identificazione dei coloranti titanio diossido e ferro diossido, devono essere eseguiti come test periodici.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lybella».

Estratto provvedimento UPC/II/2833 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: LYBELLA.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0516/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito: i test di identificazione dei coloranti titanio diossido e ferro diossido, devono essere eseguiti come test periodici.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00998

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/2834 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: EPREX.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/031.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: registrazione di Cilag AG, Schaffhausen come sostituzione del sito per il test di ossidazione della metionina per il rilascio e per il test di stabilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2835 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: EPREX.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-014/II/060.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: registrazione di Cilag AG, Schaffhausen come sostituzione del sito del test di ossidazione della metionina per il rilascio e per il test di stabilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00997-07A00996

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
M01AC06	Meloxicam	30 unità 15 mg - uso respiratorio

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
J01CA01	Ampicillina	12 unità 1000 mg - uso orale

07A00989

Revoca, su richiesta della ditta, dell'autorizzazione alla produzione di officina di materie prime farmacologicamente attive per uso umano.

Con la determinazione n. aMP-10/2007 del 19 gennaio 2007 è stata revocata su richiesta della ditta l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di materie farmacologicamente attive per uso umano: Pfizer Italia S.p.a. - via Pasteur, 10 - Nerviano, 10 (Milano).

Motiva della revoca: su richiesta della ditta.

07A01100

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna del punzone in sua dotazione: impresa «Longagnani Sergio», con sede in Reggio Emilia, via San Paolo n. 9/a, con numero caratteristico: 48 RE.

07A01098

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-030) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale € 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico € 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.